



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTO il decreto direttoriale dell'8 maggio 2024, n. 23, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”), con il quale è riconosciuta l'equiparazione ad aeromobile di Stato di tre velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito “ARPAV”) che è regolarmente registrata sul portale D-FLIGHT come operatore con il codice ENAC n. “ITE4KJZcUk” e codice EASA n. “ITAudvusvyxe6qso” e che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che l'ARPAV, a causa di un danno irreparabile, ha posto fuori utilizzo uno dei tre UAS (Matrice 350 RTK, costruttore: DJI, n. di serie 1581F6GKB237700400CG, targa ITA-9301991) equiparati ai sensi dell'art. 746 CdN dal suindicato DD 23/2024 e lo ha sostituito con identico nuovo modello, identificato come da tabella sottostante:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Matrice 350 RTK	ITA-2923172	1581F6GKB249Q00400A1

VISTA la nota prot. n. 55035 del 20 giugno 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 3894 in pari data con la quale l'ARPAV ha comunicato, perché si procedesse al conseguente aggiornamento, la suindicata sostituzione con il velivolo che viene del pari utilizzato nello svolgimento delle attività funzionali all'interesse e la sicurezza pubblici evidenziate dallo stesso DD 23/2024 e qui di seguito richiamate;

- attività di controllo sulle fonti di pressione delle matrici ambientali e di vigilanza ambientale;
- attività di emergenza di carattere ambientale;
- attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, del consumo di suolo e degli aspetti legati alla biodiversità;
- rilievi di dissesti franosi e di stabilità dei versanti;
- rilievi idromorfologici dei corsi d'acqua al fine di stabilire un indice di qualità;
- attività di monitoraggio di eventi valanghivi e di stabilità del manto nevoso in ambiente montano;
- attività di controllo dell'inquinamento luminoso;
- attività integrate con la Protezione Civile e la Regione Veneto in materia di rischio idrogeologico ed idraulico e di emergenza per le calamità naturali;

CONSIDERATA la necessità di far venir meno l'equiparazione del UAS già richiamato (Matrice 350 RTK, costruttore: DJI, n. di serie 1581F6GKB237700400CG, targa ITA-9301991) posto fuori uso dall'ARPAV;

VALUTATA, con riferimento al velivolo utilizzato in sostituzione, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 20 giugno 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione dell'aeromobile di cui alla seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Matrice 350 RTK	ITA-2923172	1581F6GKB249Q00400A1

2. A far data dal 20 giugno 2025 cessa l'equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione riconosciuta dal decreto direttoriale dell'8 maggio 2024, n. 23, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari per il seguente velivolo:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Matrice 350 RTK	ITA-9301991	1581F6GKB237700400CG

3. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell'aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.
4. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche dell'ARPAV evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1, comma cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 4.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO

Div 1
IG/TEV